

ABORTO VOLUTTUARIO O PARTORIRAI CON DOLORE?

L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale emessa con rimarchevole solerzia dal Tribunale di Pesaro il 9 giugno 1978, propone all'attenzione dei giudici di Palazzo della Consulta gli articoli 4 e 5 della legge n. 194 del 22 maggio 1978, per contrasto con gli articoli 2, 3 2° comma, 29 2° comma e 31 della Costituzione.

Se da un lato non possiamo non augurarci che tanta tempestività e « sensibilità » trovi anche per altre materie applicazione nei Tribunali dello Stato, magari in uno spirito di maggiore adesione ai principi della carta costituzionale, non possiamo non rilevare — come già altri hanno scritto presentando il testo dell'ordinanza in oggetto nel numero precedente di questa rivista — che si ha la sensazione di assistere allo « scongelamento » di una causa da lungo tempo tenuta in serbo, al fine di *spenderla* nel momento più opportuno sul piano della politica del diritto. Del resto di questa intenzione dei giudici del Tribunale di Pesaro, che hanno il merito di aver sollevato per primi questioni di legittimità a riguardo della legge relativa a « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza », troveremo tracce evidenti ripercorrendo le argomentazioni da essi svolte a sostegno dell'incostituzionalità della nuova normativa.

Riesaminata la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di aborto, i giudici del Tribunale di Pesaro appuntano la loro attenzione sulla pronuncia n. 27 del 18 febbraio 1975. Ripercorrendo le argomentazioni dei giudici costituzionali il Tribunale di Pesaro rileva la « contraddittorietà » contenuta, a suo dire, nel

provvedimento in questione, fra i diritti assicurati al concepito dall'art. 31 2° comma e dall'art. 2 Cost. e la prevalenza accordata nella sentenza della Corte ai diritti: « propri di chi è già persona » e quindi della madre.

Ciò premesso i giudici del Tribunale di Pesaro tuttavia affermano: « *Orbene dalle suindicate pronunce (...) si ricava un dato incontrovertibile: la tutela costituzionale del concepito, individuabile negli articoli 2 e 31, 2° comma della Costituzione, può cedere (il tondo è nostro) di fronte a quella della salute della madre esplicitata nel successivo art. 32 1° comma, soltanto nella ipotesi di grave compromissione effettiva o potenziale di quel bene, nei termini meglio specificati nel dispositivo della richiamata decisione* ».

E qui assistiamo ad una prima manomissione della sentenza della Corte. L'affermazione che « *non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare* », che nella netta e categorica affermazione della Corte costituzionale non lascia — come si vede — dubbi di sorta, viene ora attenuata nell'affermazione secondo cui il diritto del concepito « *può [non, deve] cedere di fronte a quello della salute della madre* ».

Operata questa attenuazione della portata interpretativa della sentenza della Corte relativamente al primo comma dell'art. 32 Cost. alla luce della quale va letto lo stesso art. 31 2° comma e l'art. 2 Cost., la discussione si incentra sul « *peculiare stato di necessità della donna incinta in pericolo di grave compromissione della salute* » e sul rilievo *de jure condito*, contenu-

to nella ricordata sentenza della Corte costituzionale, nella parte dove si afferma che l'intervento « *debba essere operato in un modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto* ».

Secondo i giudici del Tribunale di Pesaro da ciò si ricaverebbe nelle intenzioni dei giudici di Palazzo della Consulta un « bilanciamento » di due beni entrambi costituzionalmente protetti: il diritto alla salute della madre, il diritto del feto a continuare a svilupparsi. Così, vanificato l'aspetto chiarificatore contenuto nella ricordata sentenza n. 27 del '75, emessa dalla Corte, i giudici di Pesaro possono affermare che la legge n. 194 del '78 ha irrimediabilmente operato contro i diritti costituzionali del concepito, con una patente lesione degli art. 2 e 31 2° comma della Costituzione, andando contro lo stesso disposto dell'art. 1 della legge in oggetto, che riconosce il valore sociale della maternità e della vita umana dal suo inizio.

E qui, dimenticata la prevalenza da accordarsi nella tutela a chi « *è già persona* », rispetto a chi persona non è ancora, ribadita dalla Corte costituzionale, la prosa stessa dell'ordinanza cambia e si fa indignata invettiva. Si contesta, in relazione al disposto della ricordata sentenza della Corte costituzionale, la nozione di « *pericolosità* » del danno derivante alla madre dalla gravidanza e legittimante l'aborto, restringendola a « *malformazioni strutturali degli organi interessati o a gravi malattie che rendono la donna incapace di sopportare il travaglio del parto* » e rilevando tuttavia la non prevedibilità di situazioni di pericolo eventualmente derivanti dalla prosecuzione della gravidanza.

Eppure la Corte nella sua più volte ricordata sentenza, aveva rilevato che « *il danno o pericolo conseguente al protrarsi di una gravidanza può essere previsto, ma non è sempre immediato* ». La verità è che per i giudici del Tribunale di Pesaro « *appare estremamente aleatorio prognosticare deleterio, nella misura "costituzionale", per il benessere psico-fisico della madre un evento, quale la presenza di un figlio, che nella normalità dei casi rappresenta un fatto addirittura riequilibratore di situazioni precarie specie dal lato psichico* ». Ed eccoci al giudice, maestro di morale, propugnatore del « buon senso popolare », buon patriarca che assicura che « *con i figli tutto si aggiusta* », che un matrimonio in crisi può magari essere rivitalizzato da una nascita, nulla rilevando sui vizi di questa « *unità ricostruita per i figli* », del ricatto che con ciò si esercita sulla donna, o, da parte di

questa, sull'uomo, per mantenere in vita un legame coniugale ormai morto. La preoccupazione di fondo è a monte, è l'unità sacrale della famiglia, alla quale la nascita è funzionale; è la conservazione a tutti i costi di ciò che non può più vivere per mancanza d'amore, e che la religione cristiana considera indissolubile. C'è in fondo a questa concezione della vita la convinzione del matrimonio benedetto dalla venuta dei figli; della finalizzazione dell'atto sessuale alla procreazione; della non dispersione dello sperma.

Alla luce di questi rilievi non stupisce il concetto arcaico di « *salute della donna* » che caratterizza i giudici di Pesaro. Essi ignorano o sembrano ignorare che alla donna « *... non la gravidanza per sé, ma la consapevolezza di nutrire nel seno una propria creatura, imporrà naturalmente e del tutto al di fuori della sua volontà cosciente, (in ciò esprimendosi una legge di natura) una modificazione della personalità irreversibile e di rilievo tale da comportare senza alcun dubbio la tutela costituzionale alla sua volontà di non soggiacervi* ». (Cfr. G. Galli, V. Italia, F. Realmonte, M. Spina, C. E. Traverso, *L'interruzione volontaria della gravidanza*, Milano, Giuffrè, 1978, p. 142). Per i giudici di Pesaro la donna ha una funzione « sociale » riproduttrice alla quale non si può sottrarre. Essa è portatrice, è veicolo del seme dell'uomo, strumento di una funzione sociale — la perpetuazione della specie — che solo in parte le appartiene e che comunque la vede come soggetto non necessariamente attivo. Perciò quel che importa è che procrei, che faccia da veicolo, anche se altri dovranno occuparsi della prole. Cfr. il disegno di legge di iniziativa popolare n. 1116 del « Movimento per la vita » (*Quale giustizia*, n. 45-46, p. 484-489).

Si tratta in sostanza di mantenere ancora una volta la donna nel suo ruolo sociale, di relegarla ad incubatrice. Ad essa si attribuisce un compito primario di natura sociale e quindi non disponibile: portare a termine la gravidanza. Funzioni e mansioni tracciate sulla base di una concezione sociale negatrice degli elementari diritti di libertà propri della *persona umana*, che ieti disquisiva sulla capacità della donna di avere l'anima ed oggi dimentica che fra le garanzie costituzionali accordate ai cittadini sta l'assoluta eguaglianza fra il cittadino uomo e il cittadino donna.

Così facendo si garantisce l'ordine sociale e si evita che venga messa in discussione, attraverso l'affrancamento della donna-fattrice, l'intera struttura della società e la natura stessa del si-

stema economico e della sua organizzazione, basato sulla divisione del lavoro e dei ruoli, sull'assegnazione alla donna, strumento di riproduzione di forza lavoro, del ruolo di madre, di angelo della casa e del focolare. E così facendo non si tiene conto che la stessa società industriale ha superato questi steccati, a cominciare dall'ampio utilizzo del lavoro femminile nell'industria come nel lavoro a domicilio e nel lavoro nero. Ci saremmo augurati qualche parola di condanna per questo utilizzo disumano della donna e magari qualche parola di biasimo per le migliaia di aborti bianchi ai quali devono sottostare loro malgrado le lavoratrici. Ma ciò forse ricade nella fatalità propria della « natura », nel decorso spontaneo degli eventi riguardanti la vita degli uomini che tanto affascina questi giudici. Va detto comunque che le loro successive argomentazioni divengono speciose e contraddittorie. Ad esempio, l'aborto per motivi socio-economici, previsto dall'art. 4 viene giudicato non ammissibile perché il pericolo derivante alla donna dalle precarie condizioni economiche e sociali in cui vive sarebbe evitabile attivando l'art. 3, 2° comma Cost., rimuovendo cioè « gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ». Ma la realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 3, pur validi sul piano programmatico, è oggi impossibile a causa della stessa struttura socio-economica del paese e i giudici del Tribunale di Pesaro questo lo sanno bene, al punto da rilevare successivamente che: « È stato giustamente osservato, nel corso dei lavori parlamentari, che l'accertamento prenatale generalizzato di rilevanti anomalie e malformazioni è atto tecnicamente complesso, che le strutture sanitarie italiane possono garantire solo in sedi limitate ad un numero ridottissimo di gestanti », confessando così l'impotenza della società a svolgere opera di prevenzione medica: figuriamoci il resto!

Ma le argomentazioni si fanno più subdole quando si spacca per tentativo di selezione razziale il cosiddetto aborto eugenetico e si disserta sulla rilevanza del « pericolo » ai fini di permettere l'aborto, concludendo che la « serietà » del pericolo per la salute, prevista dalla legge 194 del 1978 rappresenta un *minus* rispetto alla « gravità » alla quale si fa riferimento nella sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale, trascurando di rilevare che opportuni accertamenti preventivi di carattere genetico, oggi inesistenti per carenze delle strutture e

manca di educazione a questo riguardo, permetterebbero di circoscrivere il problema delle malformazioni, almeno nei casi di più evidente pericolo.

La verità è che ancora una volta nella stragrande maggioranza dei casi ad un anno dall'approvazione della legge 194 del 1978 e a ben quattro anni dall'approvazione della legge n. 405 del 29 luglio 1975, istitutiva dei consultori, queste strutture non funzionano e le somme stanziolate alimentano i residui passivi, mentre una sorda guerra viene combattuta dall'azionismo cattolico e dalle gerarchie ecclesiastiche per imporre i propri uomini nelle strutture dei consultori e per promuovere l'obiezione di coscienza fra il personale medico e paramedico.

Si dirà che i solerti giudici del Tribunale di Pesaro non potevano prevederlo. Eppure nella loro ordinanza, emessa a soli tre giorni dall'entrata in vigore della legge, essi affermano « che corrisponde poi alla normalità dei casi » che il meccanismo assai complesso previsto dall'art. 5 della legge n. 194 del '78 si risolveva nella scelta esclusiva della donna! Ciò malgrado che l'articolo in questione preveda procedure volutamente macchinose. Esso stabilisce infatti che:

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e

sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.

Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare l'interruzione della gravidanza.

Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'art. 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere l'interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciato ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Per questi giudici dunque la discussione che la donna deve sostenere con i medici, spesso umiliante e penosa, è un paravento, una formalità; la « moratoria di una settimana per una meditazione di esito pressoché scontato » costituisce una ulteriore sanzione a « motivazioni da lei stessa provenienti e insindacabili ». Per i giudici del Tribunale di Pesaro ci troviamo insomma davanti « all'esaltazione di un diritto personale e soggettivo della donna a decidere del proprio corpo in maniera privatistica ed esclusiva, alla liberalizzazione dell'aborto con il limite di procedure puramente formali, alla liceità dell'interruzione della gestazione per qualsiasi motivo, anche il più futile, alla legittimazione dell'aborto "edonistico" o "egoistico", rapido e indolore con i sofisticati (sic!) sistemi che la scienza medica ha già approntato da tempo (vedi il c.d. metodo dell'aspirazione Karman) ».

In queste ultime affermazioni si concretizzano e si fondono contenuti culturali, ideologici e antropologici di estrema rilevanza, al punto da costituire la chiave di lettura dell'intera ordinanza.

Il diritto della donna a decidere del proprio corpo, diritto personalissimo, costituzionalmente garantito in rapporto alla conservazione e alla difesa della sua integrità fisica e psichica, viene giudicato « privatistico » ed « esclusivo », quasi che esistesse un diritto pubblico, della società, sul corpo della donna, quasi che la funzione

riproduttiva renda la donna meno *persona umana* e perciò titolare di « diritti attenuati ». Eppure nessuno ha mai parlato di concezione privatistica dell'uomo che gestisce il proprio seme come più ritiene opportuno, se si fa eccezione per la Chiesa cattolica che, coerentemente ai suoi principi, comanda di non disperderlo e di destinarlo alla procreazione. Eppure nell'ordinanza si parla di un diritto « esclusivo » quasi che l'essere donna equivalga ad essere bene disponibile e comunque, non *persona umana*, quasi che il 1° comma dell'art. 3 Cost. non recitasse: « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso ... ».

Perciò le procedure previste dal citato articolo 5 della legge 194 del '78 sono atti puramente formali, tesi a mascherare un indiscriminato diritto all'aborto. Eppure essere costretta a mettere a nudo la propria personalità, i propri sentimenti, gli aspetti più intimi della propria vita, i pensieri più nascosti; vedere tutto questo sottoposto a giudizio, a contestazione, subire le insistenze del medico e dell'assistente sociale non deve certo costituire motivo di particolare piacere per la donna. E ancora, vivere per sette giorni nel dubbio, nella perplessità, mentre qualcosa, inesorabilmente, anche se lentamente, muta nella personalità, nella sensibilità, nella sensazione che si ha del proprio corpo, anche quando con tutte le forze, razionalmente lo si rifiuta, viene visto come « edonismo » o come assenza di sensibilità, come sano godimento libertario (in tal senso anche L. Lombardi Vallauri, *Abortismo libertario e sadismo*, in « Jus », 1975, pp. 279-326). E tutto questo come se, trascorsa la moratoria dei sette giorni, tutto fosse finito per la donna che vuole abortire. Il peregrinare nell'ospedale fra il medico obiettore e l'infermiera obiettrice, aspettando chi dovrà operarla, può costituire per i giudici di Pesaro motivo di piacere *edonistico* per la donna. Perché per questi giudici esiste l'aborto per « *futili motivi* », per « *edonismo* » o « *egoismo* » e soprattutto « *rapido ed indolore con i sofisticati mezzi messi a disposizione dalla scienza medica* ».

Ed ecco la chiave di lettura dell'ordinanza arricchirsi. Partorirai nel dolore, è scritto. Chi allevia questa condanna viola la natura delle cose, attenta all'ordine divino, rinnega la natura della donna, offre gli strumenti perché essa, strega, si emancipi, ponendosi sullo stesso piano dell'uomo, divenendo uomo essa stessa. Ma, a parte i richiami a pratiche e paure tutte me-

dioevali e tridentine, chi lo ha detto ai giudici di Pesaro che l'aborto, un aborto qualsiasi, può essere senza dolore?

Solo il retaggio di antiche paure, di abissali superstizioni, di colossale ignoranza, di una morale e di un diritto, questo sì, « autoritario » e « barbarico » al quale essi attingono autorità e giustizia.

Forse è proprio questa matrice culturale a permettere loro di individuare uno « *ius vitae ac necis* » che apparterebbe, in virtù della legislazione vigente, alla madre e che vede il padre estraneo, succube di scelte altrui, alle quali egli non è chiamato neanche a partecipare. Ciò porta i giudici del Tribunale di Pesaro ad individuare una violazione del 2° comma dell'art. 29 Cost. per quanto attiene i diritti del coniuge.

Operata una distinzione necessaria fra il padre coniuge e quello che coniuge non è, rileviamo che per il primo possiamo ipotizzare, in base al disposto dell'art. 29 2° comma Cost., il diritto di partecipare alle scelte essenziali della famiglia, ribadito anche dalla recente riforma del diritto di famiglia (cfr. art. 147 e seg. c.c.). Ed ancora tale diritto può essere riconosciuto al padre nel caso venga accertata l'esistenza di un matrimonio di fatto, andando nella direzione prevista dall'art. 30 Cost. e ribadita dalla seconda parte del primo comma dell'art. 148 c.c., che individua nel genitore la figura di colui che deve partecipare alle scelte e alle responsabilità proprie di una famiglia, coinvolgendo addirittura gli ascendenti legittimi o naturali a fornire i mezzi affinché i genitori adempiano al proprio compito. Ma nel caso in cui il vincolo giuridico o di fatto non esiste e ci troviamo di fronte a rapporti occasionali anche ripetuti, non vediamo alcuna garanzia possibile e alcun diritto dell'uomo di intervenire nella scelta della donna. Non esistono infatti elementi contrattuali tutelabili dall'ordinamento e il solo rapporto di fatto ratifica una esclusione dello Stato da rapporti personalissimi intrattenuti al di fuori di ogni sua capacità di intervento (si pensi alla difficoltà di accertamento delle circostanze di luogo e di fatto in cui avvenne la fecondazione, al concorso della volontà, ecc.).

Ma se pure rileviamo una insufficienza della legge a riguardo del diritto del padre ad essere sentito e quindi un vizio di incostituzionalità in rapporto al citato art. 29 cost. 2° comma, in merito alla capacità del padre di determinare la scelta della donna rileviamo che se egli, per espressa volontà della donna non viene sentito, evidentemente fra i due il legame non esiste più.

Sono venuti meno quei presupposti essenziali che fanno della famiglia una società naturale, fondata sul mutuo consenso dei coniugi ad una vita in comune. E dunque quale diritto ha l'uomo di imporre alla donna di permettere che dentro di lei si realizzino mutamenti tali da produrre la nascita di una nuova vita, mentre ella, con tutta se stessa, legata da un rapporto suo malgrado simbiotico col feto, rifiuta quanto avviene. Quali conseguenze e quali danni, non solo sul piano affettivo, si produrranno nel nascituro e nella madre per un desiderio del padre che può essere anche frutto di rancore, di bisogno egoistico di affermazione e realizzazione di se stesso in un'altra vita, o anche tentativo disperato di ricostruire in tal modo un legame ormai spezzato per sempre.

E tuttavia le preoccupazioni di carattere garantista della libertà dei cittadini non sono l'elemento centrale di preoccupazione dei giudici del tribunale di Pesaro. Ciò è confermato dal timore da essi espresso in chiusura dell'ordinanza « *che la scomparsa della remora rappresentata dalla sanzione penale e la sostanziale liberalizzazione dell'aborto comportino l'istituirsì di una mentalità permissiva, anche sulla base di cosiddetti meccanismi di prevenzione previsti dalla legge, il pericolo, specie per le nuove generazioni dell'assuefazione all'aborto, nel contesto di una cultura che lo renda tecnicamente facile e giuridicamente protetto, i germi di un ulteriore rilassamento dei costumi in un contesto ormai caratterizzato dalla violenza dell'uomo sul suo simile* ».

Quanta violenza e quanto disprezzo dell'uomo sul suo simile (la donna) in queste parole che chiudono l'ordinanza. Quanta inconsistenza di argomentazioni giuridiche in un'ordinanza tutta fondata sulla negazione del diritto della donna ad essere considerata *persona umana*.

Di altra natura avrebbero dovuto essere — a nostro avviso — i rilievi mossi alla legge. In effetti andava detto che la legge nei fatti è frutto di un intervento dello Stato che, constatata l'esistenza del fenomeno dell'aborto e la sua diffusione nella società, valuta deleterio e dannoso alla salute dei cittadini e agli stessi possibili interessi del concepito, l'esistenza dell'aborto clandestino, il ricorso costante alla mamma e ai cucciai d'oro, decide di superare la logica della penalizzazione dell'aborto. Questa scelta coraggiosa, oltre che scaturire dall'inefficacia ormai sperimentata della sanzione, si presenta come ammissione dei propri limiti ad intervenire in fatti che toccano così da vicino la sfera

personalissima degli individui nell'assenza di spirito di solidarietà che permea di sé questa società. (Cfr. P. Bellini, C. Cardia, *Problematica civile dell'aborto*, in « *Il Tetto* », 1973). Da qui il permettere che l'aborto avvenga nelle strutture pubbliche, che sia gratuito, che sia accompagnato e seguito da una politica di prevenzione, che sia il più indolore possibile. Sì, indolore perché l'inutile e malvagio ricorso alla sofferenza fisica scientemente perseguito anche se lasciando che tutto avvenga « secondo natura », equivale al recepimento della tortura come strumento di repressione delle violazioni di norme giuridiche.

Ribadito il rifiuto della sofferenza « fisiologica » non si capisce perché, esperite tutte le complesse procedure che la legge prevede nel-

l'art. 5, debba aggiungersi a carico della donna il dramma di una ulteriore « riflessione » di sette giorni, aggravata dalla circostanza che di fatto ci si mette in lista presso le strutture sanitarie pubbliche solo dopo che sia trascorso tale termine e pertanto l'attesa si allunga. Un inutile permanere del dolore, questa volta non fisico, ma interiore, che costituisce il prezzo da pagare da parte della donna insieme agli irreversibili mutamenti della personalità che il dramma dell'aborto comunque produce. Un segno della convivenza, all'interno di questa legge, di diversi, a volte opposti, atteggiamenti nei confronti dell'aborto, chiaramente emersi nella fase di discussione e approvazione di questa legge.

Giovanni Cimbalo